



Per la prossima Stagione Sportiva 2016-2017 è obbligatorio, per tutte le Società Sportive che intendono rinnovare l’Affiliazione con la FSSI, conformarsi alle direttive CONI/CIP.

Lo Statuto Federale prevede all’art. 5 comma 2 che “possono essere affiliate alla FSSI le società e associazioni sportive i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell’art. 90 della legge 289/02 e successive modifiche e integrazioni”. Le Società sono quindi tenute ad adeguare il contenuto dello Statuto e dell’Atto Costitutivo con l’inserzione delle clausole e dei principi indicati nei commi 17 e 18 del suddetto articolo.

Nello statuto deve essere previsto (comma 18 art. 90 legge 289/02):

- 1) La denominazione;
- 2) L’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di Attività Sportive Dilettantistiche, compresa attività didattica;
- 3) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
- 4) L’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- 5) Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali e cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- 6) L’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- 7) Le modalità di scioglimento dell’associazione;
- 8) L’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Il comma 17 dell’art. 90 prevede l’obbligo da parte delle Società inserire nella propria denominazione ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (ASD). La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l’associazione l’impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi.

Se lo Statuto è già conforme con quanto previsto dal comma 18 sopra riportato, e manca solo la denominazione ASD, questa può essere effettuata attraverso verbale di Assemblea Straordinaria della determinazione assunta in tal senso dai soci.

Successivamente il cambio della denominazione deve essere comunicato anche all’Agenzia delle Entrate competente territorialmente (OBBLIGATORIO).